



TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIFUGIATI – PROTEZIONE INTERNAZIONALE
4534 – 2017

CONTRO
MINISTERO INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

VERBALE D'UDIENZA e contestuale ORDINANZA ex art. 792 ter c.p.c.

All'udienza del 26 giugno 2017 , alle ore 11,26, innanzi al G.O.P. dott. Fabrizio Zagarella, viene chiamata la causa in epigrafe segnata.

Sono comparsi:

- per il ricorrente: l'AVV. LATTUCA MADDALENA

- per il resistente : nessuno

L'avv. Lattuca insiste nel ricorso.

E' presente il ricorrente personalmente che insiste nel ricorso, rassegnando le medesime circostanze a talune domande formulate dal giudice in parte in lingua inglese ed in parte in italiano.

Il Giudice

Si riserva.

Alle ore 14,15, all'esito della camera di consiglio, provvede come segue:

Il Tribunale

In composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Fabrizio Zagarella;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Zagarella', written over a horizontal line.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/06/2017, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. , 19 d.l. 150/2011 ed art. 35 D.L.vo n. 25/2008

Nel procedimento iscritto al n° 4534/2017 R.G. promosso da:

– nello Stato del GAMBIA il 18/01/1999,
col patrocinio dell'AVV... LATTUCA MADDALENA del Foro
di AGRIGENTO, ammesso a patrocinio a carico dell'Erario della Repubblica Italiana con
delibera C.O.A. di (n° e data della delibera Consiglio Ordine Avvocati di Foro di), presso il
cui studio a ad Agrigento, via Mazzini 205, è elett.te domiciliato (
magda.lattuca@avvocatiagrigento.it)

Ricorrente

CONTRO

**Ministero Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Trapani**

Resistente

Avverso

Il provvedimento di diniego dello Status di Rifugiato del 17/01/2017, notificato al
ricorrente il 16/02/2017, con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento di **Status di
Rifugiato**, riconoscendo soltanto la protezione umanitaria in quanto avendo fatto ingresso
nel territorio della Repubblica italiana da minorenni e cioè il 12/04/2016.

*****SSS*****

Questioni preliminari:

Va rammentato che l'odierno procedimento ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente
alla protezione indicata, sicché il giudice deve pervenire alla decisione sulla spettanza o
meno del diritto invocato e non può limitarsi al mero annullamento del diniego
amministrativo, ciò perché le questioni relative alla fase amministrativa appaiono ininfluenti
ai fini del procedimento giurisdizionale (Cass. civ. sez. VI-1: 3/09/2014 n. 18632), e come
tale ogni relativa questione risulta superata da ogni altra introdotta in questa sede (Cass. civ.
n. 26480/2011).

Sullo Status di rifugiato:

- 1. Lo status in parola può essere riconosciuto allo straniero** che abbia ragionevole
timore di poter essere, in ipotesi di rimpatrio forzoso, vittima di persecuzione (art. 1
conv. Ginevra 28/07/1951, v. l. 24/07/1954 n. 722).
La condizione di rifugiato può essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale,
per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trovi fuori dal
paese di cui è cittadino e non possa, per tale timore, avvalersi della protezione di detto
paese (art. 2, lett. d, Dir. 2011/95/UE; v. D. lgs 21/02/2014 n. 8; art. 7 e 8 D. Lgs n.
251/2007); nell'esegesi dei testi, primaria importanza assume la Convenzione di Ginevra
del 28/07/1951 poiché costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica



internazionale relativa alla protezione del rifugiato e l'intera disciplina, ivi inclusa quella europea, deve essere interpretata alla luce della medesima (C.G.U.E 2/12/2014 punto 45).

2. L'esame della domanda è svolto in cooperazione col richiedente attraverso due fasi (C.G.U.E, sent. C-277/11, 2012, punto 64):
 - a) la prima fase è dedicata all'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda;
 - b) la seconda fase è destinata alla valutazione giuridica degli elementi di prova che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento di una protezione internazionale. Entrambe le fasi mirano ad appurare l'esistenza di un concreto *fumus persecutionis*, quale presupposto di fatto e giuridico del richiesto rifugio politico. Quindi nell'indagare se siano stati perpetrati in danno del richiedente atti di persecuzione vera e propria e comunque sufficientemente gravi per loro natura e frequenza da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare violazione dei diritti per cui è esclusa qualsiasi deroga, ai sensi dell'art. 15, paragr. 2, della CEDU.

3. Il dovere di cooperazione impone al giudice di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e se tutti gli elementi in suo possesso siano stati prodotti ovvero se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (sul punto: Cass. civ. sez. VI-1, 30/07/2015 n. 1620; Cass. civ. sez. VI-1, 16/07/2015 n. 14998).

Ne consegue che il giudice gode di poteri istruttori officiosi (sul punto: Cass. civ. sez. VI-1, 10/04/2015 n. 7333).

Inoltre ai fini dell'adozione della decisione il giudice potrà attingere tutte le necessarie informazioni contenute in documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (Trib. Mi, sez. I civ., 19/06/2012).

Ancora: quanto agli oneri probatori va riconosciuto che se da un lato nelle controversie afferenti il riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi, in via generale, attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente, dall'altro il richiedente la tutela non è esonerato del tutto dall'onere della prova. Tale onere pertanto dovrà essere effettivamente assolto, seppur tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e persino segreto.

In tal senso risulta determinante l'acquisizione di informazioni inerenti il territorio (paese, nazione, città) di provenienza dell'asilante, sotto il profilo delle condizioni geografiche, storiche e socio-politiche sia risalenti al momento dell'allontanamento del richiedente la protezione sia attuali. Informazione ovviamente da recepire mediante una pluralità di fonti purché di comprovata autorevolezza e credibilità (v.: Trib. Mi, sez. civ. I, 15/05/2012).

Coerente col quadro sopra esposto appare la pronuncia di Cass. S.U. 17/11/2008 n. 27310, che insegna: *“in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della Commissione e poi del Giudice, risultano rafforzati. In particolare spetta al Giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della p.i., acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessari a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tal prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia “.*



4. Ragioni per cui non si rivengono sufficienti motivi per il riconoscimento del rischio di subire la dedotta persecuzione.

Il narrato del ricorrente non può indurre il benevolo accoglimento della tutela invocata. Si legge nel ricorso 11/03/2017 ove il medesimo ricorrente ammette che la sua storia è legata ad una banale (*espressione utilizzata dalla stessa difesa del ricorrente*) partita di calcio, che egli, postosi alle spalle del portiere della quadra di calcio per la quale tifava e temendo che la squadra avversaria segnasse un goal, avrebbe bloccato, cioè parato, il tiro dell'avversario verso la porta della sua squadra, (n.d.r.: *ovviamente sostituendosi al suo portiere*). Tale fatto avrebbe scatenato l'ira di "molti" e soprattutto "della Polizia che controlla le partite di calcio".

Afferma il ricorrente che il **gesto**, la parata dell'improvvisato portiere, compiuto da è stato **mal interpretato dalla Polizia che lo ha perseguitato e ancor oggi lo ricerca**.

Da qui alla fuga, attraverso nazioni desertiche come Mali, Burkina Faso, Niger, Libia, il passo è breve.

Nella mentalità del quisque de populo occidentale un simile racconto può far solo sorridere ed appare davvero incredibile oltre che risilmente sproporzionato alle conseguenze nefaste asseritamente patite dal ricorrente.

Il tifo, sia pure violento, per la propria squadra calcistica del cuore, ha abituato anche il modo occidentale ad assistere ad episodi di violenza inconcepibile, quali risse fra tifosi, tra costoro e le forze dell'ordine presenti negli stadi o nelle città ove si celebrano match calcistici, atti di violenza ancora più drammatici, come quello ove perse la vita il commissario di polizia Raciti a Catania ormai alcuni anni or sono a seguito di un derby fra la compagine calcistica locale e quella di Palermo,

Tuttavia quelli dall'odierno estensore di questo provvedimento rammentati sono fatti che trovano scaturigine e motivazione nella c.d. violenza di gruppo o di branco, come viene definita dalla psicologia criminale, e, al di là della personale responsabilità penale che è e deve essere riconosciuta dal nostro sistema positivo giurisdizionale al singolo responsabile esecutore dell'atto di sangue o comunque violento, non sono attribuibili a responsabilità esclusive del singolo personaggio ma trovano humus e lievito nell'atmosfera di generale trasporto animoso che coinvolge le tifoserie delle squadre ove il singolo individuo trova terreno fertile per scaricare la propria aggressività sovente accumulata per motivazioni del tutto estranee all'evento sportivo.

Nel caso di specie la violenza verrebbe assegnata non al singolo tifoso che si sarebbe limitato a parare il tiro del giocatore della squadra avversaria di quella in favore della quale il ricorrente indirizzava il proprio sostegno sportivo, bensì (ed addirittura, aggiungiamo) alla **Polizia che avrebbe il controllo delle partite**.

Quest'ultima espressione è addirittura a dir poco emblematica.

avrebbe, a causa del salvataggio della porta della squadra del cuore, "scatenato" l'ira di molti e, soprattutto, della Polizia.

Il timore di patire rappresaglie, reazioni violente, l'arresto e non si sa cos'altro, poiché il ricorrente non lo specifica, ha indotto a fuggire dal suo paese, accollandosi i rischi che notoriamente comportano tali fughe attraverso i paesi dell'Africa equatoriale e desertica, per raggiungere la Libia e da lì imbarcarsi verso l'Italia.

La sproporzione del gesto di di assoluta minimale valenza rispetto alle possibili reazioni delle forze dell'ordine, anziché di singoli gruppi di uomini civili, gruppi peraltro qui non identificati né identificabili, non può fornire base di valutazione del

giudice italiano ai fini dell'evocata tutela internazionale, non rilevandosi elementi fattuali credibili e congrui.

Né l'argomentazione adoperata dalla difesa del ricorrente a suffragio delle ragioni del ricorrente può essere sfruttata al medesimo fine.

Non viene dedotto infatti: alcun fatto che concretizzi atteggiamenti persecutori nei confronti del ricorrente, tantomeno fatti di violenza concreti, come ferimenti, percosse, fermi, il fermo di polizia, l'arresto, la detenzione anche temporanea presso carceri locali, minacce a se ed alla propria famiglia. Nulla di ciò viene dedotto dal ricorrente.

Egli nella parte conclusiva delle sue ragioni rassegna: “ *la storia di un ragazzo giovanissimo con alle spalle più di una fuga che lo ha portato a lasciare il proprio paese di origine per la paura di essere ucciso in quanto il proprio diritto di scherzare liberamente e difendere la propria squadra del cuore viene punita financo con la morte*”.

Da cosa abbia tratto la difesa del ricorrente la superiore osservazione, non è dato sapere.

In conclusione l'evocata tutela internazionale in favore del rifugiato non può essere accordata poiché manca del tutto il requisito fattuale delle verosimili ragioni di rifugio da una persecuzione.

5. Sulla protezione sussidiaria richiesta

Premesso:

che il ricorrente ha ottenuto comunque *ope legis* la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma VI, del D. L.vo n. 286/2008, e ciò in forza della sua minore età al momento di ingresso in Italia e di ascolto da parte della Commissione territoriale di Trapani, di guisa che sul punto questo giudice deve soprassedere, essendo circostanza pacifica acquisita al processo, deve invece riferirsi quanto segue con riferimento all'emarginato oggetto:

1. Il cittadino di un paese terzo o apolide può essere riconosciuto *persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria* laddove non goda dei requisiti per ricevere il riconoscimento dello status di rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese ove in precedenza aveva posto la sua dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un *grave danno* e pertanto, per tale condizione di rischio, non può avvalersi della protezione di tal paese (Art. 2, lett. f), Dir. 2011/95/UE; art. 2, lett. g), D. Lgs 251/2007).

2. Sul concetto di danno grave:

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 251/2007 sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte (*a tal riguardo la distinzione non è tautologica poiché inferisce la fonte di irrogazione della morte al richiedente tutela, cioè se trattasi di sanzione stabilita e/o minacciata da gruppi armati non statuali né legittimi, ovvero se irrogata mediante una pronuncia legittima di un organismo statale del luogo di provenienza del richiedente*).
- b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) La minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o

internazionale. (Il requisito della individualità della minaccia deve essere inteso alla luce delle direttive interpretative della C.G.U.E., secondo cui l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale e l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Corte di Giustizia UE, sent. 17/02/2009, nel proc. n.° C-465/07, Elgafaji): (del pari: anche Cass. civ. sez. VI-1, 30/07/2015 n. 16202).

3. Fatti e ragioni inerenti al racconto del ricorrente che militano per l'accoglimento della protezione sussidiaria richiesta in via subordinata

Nonostante le ragioni di diniego dell'evocato Status di rifugiato sopra evidenziate, questo giudice condivide l'osservazione di cui al terzo punto rassegnate dal ricorrente nelle motivazioni in diritto del suo ricorso.

Appare infatti la motivazione della commissione certamente carente e scarsamente motivato il diniego di protezione sussidiaria come riconosciuto dall'art. 2, lett. f), Dir. 2011/95/UE; art. 2, lett. g), D. Lgs 251/2007).

La Commissione territoriale non fa altro, al riguardo, che intercalare l'espressione "mancanza delle condizioni giuridiche per il riconoscimento della protezione internazionale" e ripercorrendo tout court gli articoli della normativa di riferimento e che determinano il rigetto della domanda.

Tale approccio alla interpretazione della disciplina normativa di riferimento appare incongrua.

Approccio che, invece, deve essere improntato al criterio dell'attenuazione dell'onere probatorio ricadente sul richiedente la tutela.

Le circostanze di fatto del contesto di origine del richiedente, quelle inerenti le ragioni di allontanamento dal suo paese, le generali condizioni di conflitto interno ovvero di agitazione politica ed economica dello stesso, la storia del paese stesso, la sua collocazione geografica, e le ragioni specifiche del vissuto del richiedente, nonché, con estrema attenzione, l'età dello stesso al momento dell'allontanamento dalla sua terra d'origine e di approdo nel territorio di questa repubblica, debbono indurre l'interprete giudiziario a non pretendere un estremo rigore nella produzione e nel confezionamento della prova di quanto dal richiedente la tutela abbia potuto effettuare.

Cronaca quotidiana e siti internazionali elettronici insegnano che le condizioni dei paesi allocati nell'Africa equatoriale sono di per se talmente complesse e, sovente, drammatiche, che la verosimiglianza del timore espresso dal richiedente di poter subire pregiudizi fisici alla propria persona o la restrizione della sua libertà, risulta indiscutibile.



Il Gambia, Stato di origine del richiedente è tra queste realtà e non occorre, alla data odierna, indicare specificamente quali siano i siti da cui si traggono le necessarie informazioni. Molteplici sono infatti le fonti che testimoniano la drammaticità delle realtà ivi vissute dalla stragrande maggioranza delle popolazioni indigene sia nei territori urbani che , ed a maggior ragione, nei territori interni e non particolarmente urbanizzati ed evoluti.

L'età infine da minorenne del richiedente al momento dell'ingresso in Italia, è un elemento fondamentale per consentire a chi la normativa europea protezionistica riconosce già il diritto al soggiorno temporaneo breve di due anni di cui all'art. 5, comma 6°, del D.Lgs. n. 286/2008, di restare sul territorio di questa Repubblica un tempo congruo per consentire di acquisire adeguatamente la conoscenza della lingua italiana, di istruirsi, di trovare ed esercitare un'occupazione lavorativa che gli consenta di vivere in condizioni vitali di superamento del grado minimo di sopravvivenza.

- a) Concludendo: la domanda di protezione sussidiaria va accolta sulla scorta dell'adesione alla pronuncia del giudice interno Cass. civ. sez. VI-1, 30/07/2015 n. 16202.

Sulle spese del procedimento

Ritenuto che la natura della controversia giustificherebbe la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- **dichiara la sussistenza** (oppure: *non sussistere*) in capo al sig. **dei requisiti per ottenere la protezione di cui all'art. dall'art. 2, lett. f), Dir. 2011/95/UE; art. 2, lett. g), D. Lgs 251/2007).**
- dichiara la sussistenza dei requisiti idonei al rilascio del permesso di soggiorno anzi indicato.
- compensa fra le parti le spese di lite.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Pubblico Ministero in sede della presente ordinanza.

Così deciso a Palermo il giorno 26 giugno 2017 alle ore 14,53.

**Il Giudice
Fabrizio Zagarella**

